

NORMATIVE DI PESCA Nelle acque montane e di particolare pregio è vietato l'esercizio della pesca, a qualsiasi specie ittica, durante il periodo compreso dalle ore 24.00 della prima domenica di ottobre sino alle ore 00.00 dell'ultima domenica di febbraio.

Nei laghi e bacini montani (al di sopra dei 1.000 m di quota) la pesca é consentita dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre.

In dette acque è consentita la pesca alla trota:

dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre

nei laghi e bacini montani al di sopra di 1000 metri, dalla prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre

E' vietato:

pescare con la dinamite e con altre materie esplodenti

gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali a

tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento m

pescare con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ad eccezione della p

pescare con le mani

pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio

pescare con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa

pescare dai ponti

l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta (si intende l'uso a strappo l'esecuzione di mano)

abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze

pescare da natanti durante la navigazione fino all'arresto e gli attrezzi devono essere completamente smontati

usare attrezzi da pesca, esclusa la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai 30 m. da sponde e argini

pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere

pescare durante l'asciutta completa od incompleta, ad eccezione della canna con o senza mulinello

pescare nelle zone di protezione a tutela ittica

N.B.: l' uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero dei pesci.

Per quanto non espressamente indicato nel presente libretto, valgono le disposizioni di cui al T.U. n° 1604/1931, al R.D. n° 1486/1914 ed alla L.R. n° 7/1981 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ACQUE MONTANE

Nelle acque classificate "Montane e di particolare pregio" è consentito l'uso personale di una sola canna, con e senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo.

E' vietato:

il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fo

usare larve di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni

pescare, nei confronti di tutte le specie ittiche presenti, dal tramonto della prima domenica di ottobre all'a